

Sintesi intervento relativo al punto n.4) dell'o.d.g.- seduta del 26-6-2020

(La trascrizione del prefato intervento non costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, pubblicata antecedentemente allo sbobinamento, per ragioni di urgenza)

Burrini Antonio:

In base al D.L. n. 55/83, i Comuni, prima dell'approvazione del Bilancio- afferma il relatore - devono provvedere a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione di ciascun tipo di area o di fabbricato"

Quindi, considerato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" dell'anno 2020, appena approvato, non risultano nella disponibilità dell'Ente immobili da destinare alla residenza e alle attività produttive terziarie. Pertanto non occorre stabilire alcun prezzo di cessione.